

CAPITOLATO TECNICO

PER L’AFFIDAMENTO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA NON ARMATA PRESSO :

CENTRO DI IMPRESE DENOMINATO "INCUBATORE ASI DI TARANTO" SITO IN TARANTO ALLA VIA DEL TRATTURELLO TARANTINO N.6.

1-OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto l’affidamento ad esito di procedura negoziata, esperita ai sensi della Lr 21/93 e dell’ art. 5 della L. 381/1991 a Cooperativa sociale di tipo B, di seguito denominata “la Cooperativa” del, **SERVIZIO DI GUARDIANIA NON ARMATA PRESSO :**

CENTRO DI IMPRESE DENOMINATO "INCUBATORE ASI DI TARANTO" SITO IN TARANTO ALLA VIA DEL TRATTURELLO TARANTINO N.6.

con la creazione di opportunità di lavoro per soggetti svantaggiati riconducibili ad una delle categorie dell’art. 4 della legge n. 381/1991.

Prestazioni:

A) I servizi richiesti comprendono le seguenti attività Servizio di presidio ai varchi d’ ingresso per il controllo degli accessi: da Lunedì al sabato domenica e festivi 24 H

B) attivazione emergenze : provvedere, se del caso, ad allertare le autorità competenti; Il servizio deve inoltre prevedere interventi immediati di apertura e collaborazione con le forze dell’ordine e con i VV.F. eventualmente richiesti, con stazionamento sul luogo sino al termine delle operazioni; redigere un verbale dettagliato dell’intervento effettuato e del riscontri oggettivi eseguiti sul posto,

C) Apertura e chiusura degli immobili, inserimento e disinserimento allarme: il fornitore dovrà provvedere mediante addetto all’apertura e/o chiusura del cancello di ingresso al Centro di Imprese, nonché degli accessi alle Palazzine Uffici (cosiddette ASI 1 e ASI 2), con relativi disinserimento e inserimento del sistema di allarme. Dove richiesto l’addetto dovrà provvedere alla chiusura a chiave anche di porte interne e alla loro riapertura. Prima della chiusura l’addetto dovrà provvedere alla bonifica di tutti i locali dell’immobile, verificando che non siano presenti persone nell’edificio, controllando con particolare attenzione al chiusura di porte, luci, finestre e rubinetti, provvedendo alla fine all’inserimento del sistema d’allarme. Ogni fatto di rilievo riscontrato durante l’espletamento del servizio dovrà essere comunicato per iscritto, al referente del servizio entro le ore 9.00 del giorno successivo.

D) Video sorveglianza: Il servizio sarà supportato da impianto di video sorveglianza di proprietà del Concedente

E) Custodia in luogo protetto delle chiavi di tutti gli immobili provvisti di impianto di allarme e delle chiavi dei cancelli di accesso ad immobili non allarmati Il fornitore, allo scopo di consentire le operazioni connesse al servizio di apertura e chiusura nonché l’accesso all’immobile in caso di allarme, si impegna a custodire in luogo protetto copia delle chiavi di tutti gli immobili provvisti di impianto di allarme e copia delle chiavi dei cancelli di accesso agli immobili non allarmati. Le chiavi saranno consegnate dal referente del contratto mediante sottoscrizione di apposito verbale.

F) E’ compresa nella prestazione l’apertura alle ore 6.30 e chiusura alle 21,30 di ogni giorno dal lunedì al venerdì, per il sabato ed i festivi l’apertura alle 6,30 e la chiusura alle 14,30 , del cancello carrabile dell’immobile di proprietà del consorzio ASI denominato Resider II ed ubicato

sulla stessa via del Tratturello Tarantino al n.5, restando inteso che lo stesso cancello resterà chiuso nei giorni festivi

2 MODALITA' DI ESECUZIONE

Il fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel contratto pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

I servizi connessi e, in generale le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi a quanto stabilito nella lettera di invito, nel presente capitolato ed al contratto. In ogni caso, l'appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, sia di carattere generale, che in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla sottoscrizione del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del fornitore intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il fornitore del servizio non potrà, pertanto, avanzare pretese ed indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del Consorzio ASI di Taranto .

Il fornitore si avvarrà di personale specializzato che potrà accedere agli immobili oggetto del contratto nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà sua cura ed onere verificare preventivamente le eventuali procedure che lo stesso dovrà adottare.

3- MODIFICHE O SOSPENSIONI DEL SERVIZIO

1.E' facoltà del Consorzio ASI di Taranto variare la tipologia del servizio secondo le esigenze che potranno manifestarsi nel corso del servizio.

2.Il fornitore provvederà a qualsiasi sospensione o modifica in aumento o diminuzione, del servizio a seguito di formale richiesta da parte del Consorzio ASI di Taranto

3.Le suddette sospensioni e/o modifiche dei servizi e degli orari comporteranno, ovviamente, l'aumento o la riduzione di quanto inizialmente dovuto del Consorzio ASI di Taranto a titolo di pagamento del servizio stesso,

4.In caso di sospensione del servizio da parte del fornitore senza giusta causa, ad esclusivo giudizio del Consorzio ASI di Taranto, la stessa provvederà a trattenere un importo pari al periodo di servizio non prestato corrispondenti al periodo di sospensione e, ove lo ritenga opportuno, alla esecuzione in danno a causa dei servizi sospesi, addebitando al fornitore gli eventuali ulteriori costi sostenuti eccedenti le quote trattenute, salva restando ogni altra ragione od azione .

5.Qualora la sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata di più di 3 (tre) giorni, senza bisogno di messa in mora, il Consorzio ASI di Taranto ha piena facoltà di ritenere Il contratto risolto di diritto.

4 -CORRISPETTIVO, VALORE E DURATA

L'appalto di cui trattasi viene affidato fissando quale importo a base di gara € 133.600,00 al netto di IVA e comprensivo di € 6.000,00, al netto di IVA per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti al ribasso

La durata è stabilita in mesi 24 decorrenti dalla data di stipula del contratto, senza obbligo di disdetta. Il fornitore si obbliga alla eventuale proroga per mesi sei . Il contratto potrà essere rinnovato alla scadenza previa comunicazione del Consorzio agli stessi patti e condizioni per la durata di anni uno .

5 -PERSONALE

A) Il personale adibito al servizio dovrà relazionarsi all'utenza con la massima disponibilità e cortesia, dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento e di apposita divisa, preventivamente concordata con il consorzio atto a renderlo immediatamente individuabile da parte degli utenti.

Il fornitore dovrà garantire, da parte degli addetti al servizio, la massima riservatezza e il mantenimento del segreto d'ufficio su tutti i fatti o circostanze delle quali abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio.

Il personale addetto ai servizi, deve essere in possesso dell'attestazione di partecipazione a corso di formazione per addetti alla prevenzione, lotta agli incendi, gestione dell'emergenza e primo soccorso, previsto all'allegato IX del D.M. 10.3.1998, per attività ad alto rischio incendio.

Entro 20 giorni dalla stipula del contratto il fornitore è tenuto a depositare presso i competenti uffici del consorzio :

- a) l'elenco nominativo del personale addetto ai servizi corredato da copia della documentazione attestante i titoli richiesti per l'espletamento dei servizi di cui al precedente punto;
- b) le generalità del referente generale della gestione dell'appalto, quale responsabile autorizzato ad intrattenere i rapporti con il consorzio;

Ogni eventuale variazione soggettiva o di qualifica dovrà essere tempestivamente comunicata al consorzio.

b)CLAUSOLA SOCIALE

La Cooperativa si impegna ad attuare gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate sulla base delle modalità generali che devono essere indicate in sede di offerta

Al fine di garantire la continuità occupazionale e quella dei progetti di inserimento lavorativo dei lavoratori attualmente impiegati nel servizio alle dipendenze della Cooperativa Sociale di tipo B) che allo stato svolge per il consorzio ASI il servizio oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, Legge 381/1991, l'aggiudicatario dovrà procedere all'assunzione di tale personale svantaggiato, garantendo la continuità dei progetti di inserimento lavorativo ed il mantenimento delle condizioni contrattuali di maggior favore salva la valutazione di compatibilità con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le sue esigenze tecniche organizzative e di manodopera prevista. In subordine, nel caso che il personale "svantaggiato" delle cooperative sociali, in tutto o in parte, non aderisca alla proposta di assunzione, l'affidatario dovrà garantire comunque la presenza di persone svantaggiate tra il personale addetto al servizio in oggetto in osservanza dell' art. 5 della L. 381/91.

6- CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E REVISIONE DEI PREZZI

Il corrispettivo sarà erogato mensilmente entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura

Il Consorzio può sospendere il pagamento delle rate corrispondenti alle prestazioni formalmente contestate a mezzo fax, raccomandata con avviso di ricevimento o e-mail certificata, fino a che l'appaltatore non si ponga in regola con gli obblighi contrattuali o le contestazioni non siano risolte consensualmente.

Il corrispettivo derivante dall'esperimento della gara si intende fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale.

7 -OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E CONTRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

il fornitore, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 3 aprile 2001, n. 142, si impegna:

- 1) a rispettare nei confronti dei lavoratori, inclusi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa;
- 2) a corrispondere ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza

di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

il fornitore si impegna ad assolvere gli obblighi contributivi nei confronti dei propri lavoratori in conformità alla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa. Ai fini dell'effettuazione da parte dell'Ente di apposite verifiche a tale riguardo, il fornitore si impegna altresì a presentare idonea documentazione attestante il regolare adempimento dei predetti obblighi contributivi.

8-TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

il fornitore si impegna ad assicurare l'osservanza delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione ai rischi specifici propri di tutte le attività che le competono in base al presente capitolato ed al rispetto della L.81/2008 e ss.mm ii

9-ASSICURAZIONE DEL PERSONALE E DEGLI UTENTI

Il Consorzio è esonerato da ogni responsabilità che si riferisca alla gestione delle attività concernenti l'appalto, per la quale risponde unicamente e direttamente il fornitore.

A tale riguardo il fornitore si impegna a produrre, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, copia di polizza assicurativa di responsabilità civile verso Terzi, per danni a cose e persone nonché ai rischi gravanti sul personale addetto e sugli utenti, stipulata con Primaria Compagnia assicurativa, con massimale di copertura non inferiore ad euro 1.000.000,00 (euro un milione/00) per sinistro senza sottolimiti per lesioni personali e danneggiamenti materiali a cose.

Il fornitore si obbliga a tenere attiva la polizza, attraverso il regolare pagamento dei premi e delle regolazioni, per l'intera durata dell'appalto, impegnandosi a comunicare al consorzio eventuali disdette o avvicendamenti della Compagnia assicurativa.

Il fornitore prende atto che la presenza di esclusioni contrattuali che limitassero la portata della garanzia assicurativa oppure l'applicazione da parte della Compagnia di franchigie e/o limiti d'indennizzo resteranno a suo totale carico, restando la medesima comunque impegnata al risarcimento dell'intero danno cagionato alla stazione appaltante o a terzi.

10-DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Il fornitore deve presentare, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale mediante fideiussione bancaria o assicurativa di una Banca o Compagnia operante sul territorio nazionale o da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93.

Lo svincolo totale della cauzione definitiva sarà effettuato alla scadenza del contratto, a seguito del

rilascio del certificato di conformità da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, il quale dovrà attestare la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

11-INADEMPIENZE E CAUSE DI RISOLUZIONE

Nel caso di ritardi, deficienze ed altre inadempienze, tali da non concretare le ipotesi di risoluzione

di cui all'articolo successivo il consorzio si riserva di applicare le seguenti penalità:

- Mancata apertura degli spazi: per ogni giorno di mancata apertura: euro 250,00
- Mancato rispetto degli orari d'apertura: per ogni infrazione euro 100,00
- Accertato comportamento degli operatori non corretto nei confronti dell'utenza o non conforme ai principi o comunque non adeguato agli standard di erogazione di un servizio pubblico: per ciascun fatto accertato euro 150,00.

L'applicazione della penalità è preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza.

La Cooperativa ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione.

L'importo della penale, nel caso in cui la Cooperativa non produca giustificazioni scritte, sempre nel rispetto del termine di 10 giorni, ovvero le stesse non siano ritenute congrue da parte del Consorzio, è trattenuto direttamente in fase di liquidazione della fattura, previa comunicazione scritta alla Cooperativa.

Indipendentemente dall'applicazione delle penali, qualora la Cooperativa ometta di eseguire, anche parzialmente i servizi indicati nel presente capitolato, il Consorzio potrà incaricare altra impresa dell'esecuzione parziale o totale dei servizi omessi. I relativi costi e i danni eventualmente derivati al consorzio saranno addebitati alla Cooperativa mediante trattenute sui crediti dello stesso o sul deposito cauzionale che deve, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

12-RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

La risoluzione opera nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, imputabili alla Cooperativa, ai sensi dell'art. 1453 C.C., fatti salvi in ogni caso il risarcimento dei danni ed ogni altra azione che il consorzio ritenga di intraprendere a tutela dei propri diritti.

Ai sensi dell'art. 1456 C.C. costituiscono causa di risoluzione espressa il verificarsi anche di una sola delle seguenti ipotesi:

- a) violazione da parte della Cooperativa, degli obblighi derivanti dal contratto se, dopo due mesi in mora scritte, questa persistesse nella violazione;
- b) nel caso di comportamenti della Cooperativa, che determinino l'avvio di un procedimento dell'autorità giudiziaria, ordinaria o amministrativa, a carico della stessa, atti a connotare frode o collusione con soggetti collegati al Consorzio da rapporto di diritto o di fatto;
- c) negli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato o da norme di legge.
- d) Frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- e) Manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- f) Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- g) Sospensione del servizio da parte della cooperativa;
- h) Reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione del servizio o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- i) Emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse e imposte

Le eventuali inadempienze in ordine alle modalità di esecuzione dei servizi saranno notificate dal Consorzio ASI mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In caso le Inadempienze dovessero verificarsi per due volte nel corso del contratto, lo stesso potrà essere risolto "ipso jure".

Comporterà l'immediata risoluzione del contratto la sua eventuale cessione, anche parziale, o il fallimento dell'aggiudicatario.

~~Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi, la procedura di risoluzione dovrà essere preceduta da confronto e verifica sulla materia oggetto del contenzioso secondo le seguenti modalità: le irregolarità e le inadempienze riscontrate devono essere contestate per iscritto con la concessione di un termine di dieci giorni per la presentazione delle eventuali giustificazioni.~~

La cancellazione della Cooperativa dall'Albo regionale delle cooperative sociali comporta la risoluzione di diritto del contratto.

La Cooperativa riconosce, in caso di risoluzione del contratto, il diritto del Consorzio ad incamerare la cauzione definitiva; è a carico dell'Impresa l'onere del maggior prezzo pagato, rispetto a quello convenuto, per la prosecuzione del servizio affidato ad altra impresa.

E' fatta salva, inoltre, la facoltà del consorzio di provvedere al recesso dal contratto in dipendenza di sopravvenute cause di pubblico interesse.

13-CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il Consorzio si riserva la facoltà di recesso in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, all'esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente far luogo all'acquisizione della parte residua del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati - nel frattempo -dal soggetto Aggregatore . ex comma 5 art 21 LR 37/2014 ,(art 9 DL 66/14 convertito in L.89/2014)

14 -SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto e la cessione del contratto sono vietati se non autorizzati e costituiscono motivo di risoluzione del contratto

15 -MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Nessuna variazione o modifica del contratto può essere introdotta dall'esecutore se non previamente concordata con il Consorzio

16 VERIFICA DI CONFORMITA' IN CORSO DI ESECUZIONE E FINALE

Al fine di accertare la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, saranno effettuate con cadenza mensile, apposite verifiche di conformità, dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità e termini e prescrizioni del contratto.

Alla conclusione del contratto si procederà alla verifica di conformità definitiva

17 -TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Per quanto previsto dalla L. 136/2010, e successive modifiche e integrazioni, il fornitore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. In tal senso il fornitore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari/postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse. E' fatto altresì obbligo di comunicare gli estremi nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.

Si procederà a risoluzione del contratto nei casi in cui le transazioni di cui all'art. 3 della L.136/2010, e successive modifiche e integrazioni, non siano state eseguite come ivi previsto.

18- -CONTROVERSIE

Le eventuali controversie tra le parti riguardo all'interpretazione e/o esecuzione del presente appalto, che non possano essere risolte in via amichevole, sono di competenza esclusiva del foro di Taranto.

19- TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI

il fornitore adotterà ogni misura necessaria a garantire che tutte le informazioni del Consorzio ASI di Taranto che verranno in suo possesso o delle quali avrà il controllo nel corso della fornitura del Servizio di guardiania e sorveglianza non armata; in particolare, la cooperativa :

- non dovrà utilizzare i dati e le informazioni né riprodurli integralmente ,o, in parte in qualsiasi forma se non negli stretti limiti richiesti dalla corretta esecuzione di questo Contratto;
- non dovrà rivelare i dati e le informazioni a nessun terzo o comunque a nessuno che non sia autorizzato dal Consorzio ASI a ricevere tali dati e informazioni, se non con il preventivo consenso scritto del Consorzio ASI.

La cooperativa non dovrà in nessun modo manipolare, trattenere o comunque interferire con qualsiasi informazione del Consorzio ASI che volta in volta sarà in suo possesso o sotto il suo controllo se non negli stretti limiti imposti dalla necessità di eseguire i trasferimenti di dati che formano parte del Servizio di sorveglianza a tutela del patrimonio del Consorzio ASI. Fatto salvo il resto del presente articolo, la cooperativa e il Consorzio ASI agiranno in modo strettamente conforme al D.Lgs. 196/03 e, per quanto attiene alla Videosorveglianza, in modo conforme al Provvedimento Generale del Garante per la tutela dei dati personali dell'8 aprile 2010; inoltre, la

cooperativa si impegna ad assumere, per tutto quanto attiene al trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto, il ruolo di Responsabile del trattamento ed a rispettare le regole operative di seguito indicate, che con la presente si: hanno per accettate integralmente.

La cooperativa utilizzerà i dati personali ai soli fini della fornitura del Servizio di guardiania e sorveglianza non armata a tutela del patrimonio del Consorzio ASI e, a questo riguardo, agirà nel rispetto delle disposizioni impartite dal Consorzio ASI in materia di trattamento dei dati personali e informerà Il Consorzio ASI. se per qualsiasi ragione non potrà attenersi a tali disposizioni.

La cooperativa farà tutto quanto nelle sue possibilità per garantire l'affidabilità di tutto il suo personale che avrà accesso ai Dati "personali; in particolare, la cooperativa provvederà a fornire e ad aggiornare la lista del personale impegnato nello svolgimento delle attività oggetto della fornitura, con la specifica delle attività svolte, in modo da consentire al Consorzio ASI, quale titolare del trattamento di designare i dipendenti della cooperativa che materialmente compiono operazioni di trattamento sui dati personali quali incaricati del trattamento, ciascuno in relazione all'attività di riferimento. I soggetti, indicati dalla cooperativa e designati incaricati; si atterranno, nell'esercizio delle attività ad essi assegnate, a quanto stabilito nel presente contratto per l'esecuzione della fornitura, e compiranno le sole operazioni di trattamento sui dati strettamente necessarie per dare corso al Servizio.

Nel caso in cui La cooperativa riceva, anche per il tramite di un suo dipendente, incaricato del trattamento, richieste riconducibili all'esercizio dei diritti degli interessati, è tenuto a:

•Informare senza ritardo il Titolare, allegando copia della richiesta;

•attenersi alle istruzioni operative che riceverà in merito dal Titolare ed in particolare relative all'accertamento dell'identità del richiedente e del titolo al diritto d'accesso, alla ricerca del patrimonio informativo riguardante l'interessato ed alla eventuale ricerca dei documenti che certificano il consenso al trattamento dati fornito dallo stesso;

•fare in modo di assicurare che le operazioni di ricerca delle informazioni, di cui è in possesso, siano rapide e complete.

Per tutta la durata e in qualsiasi momento del trattamento dei dati personali, La cooperativa renderà operative appropriate misure tecniche e organizzative (considerando lo sviluppo della tecnologia e il costo dell'attuazione di tali misure) finalizzate a proteggere i dati in oggetto da trattamenti illegali o non autorizzati, distruzioni, alterazioni e danni.

il fornitore adotterà tutte le ragionevoli raccomandazioni che il Consorzio potrà avanzare in merito alle misure, ai programmi e alle procedure da mettere in atto per garantire il continuo rispetto della normativa privacy.

In caso di mancato rispetto delle obbligazioni assunte e/o delle garanzie prestate ai sensi della presente nomina, La cooperativa si impegna a tenere Il Consorzio ASI indenne da eventuali pretese o contestazioni che possano essere avanzate da terzi ed in particolare dagli interessati, sulla base dei diritti loro attribuiti dal Codice, per trattamento Illegittimo dei dati, nonché dal Garante della privacy, e si assume ogni responsabilità possa derivare dalla propria condotta attiva o omissiva, a titolo di dolo o di colpa, anche lieve,

La cooperativa si impegna, infine, allo scioglimento del contratto, a conservare qualsiasi copia, cartacea e non, degli stessi dati che fossero stati copiati su sistemi informativi utilizzati per la

fornitura del servizio solo per il tempo necessario ad adempiere agli obblighi di legge, dando conferma scritta al Consorzio ASI dell'avvenuta cancellazione dei dati, una volta decorsa la scadenza dei termini di legge.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati forniti dall'impresa, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento dell'appalto, sono trattati dall'Amministrazione in conformità alle disposizioni contenute nel suddetto codice.

Il titolare del trattamento è Il Consorzio Asi di Taranto.